

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia Settore Fiscalità e Compliance

RIFORMA DELLO SPORT

Udine, 27 aprile 2023

Riferimenti normativi

<u>Legge n. 86/2019</u>: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.



5 decreti legislativi attuativi del 28 febbraio 2021

- Decreto Legislativo n. 36: attuazione art. 5, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (e poi il successivo Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, c.d. «decreto correttivo») le norme si applicano a decorrere dal 1º luglio 2023 (salvo alcune eccezioni) decorrenza così modificata dal c.d. decreto milleproroghe
- Decreto Legislativo n. 37: attuazione art. 6, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo
- Decreto Legislativo n. 38: attuazione art. 7, in materia di impianti sportivi
- Decreto Legislativo n. 39: attuazione art. 8, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, nonché istitutivo del <u>registro delle attività sportive dilettantistiche</u> a decorrere dal 31 agosto 2022
- <u>Decreto Legislativo n. 40</u>: attuazione art. 9, recante *misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*

Principali novità di interesse:

- Forma giuridica degli Enti sportivi dilettantistici
- Ridefinizione del concetto di assenza di scopo di lucro e possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nonché di parziale distribuzione di utili
- Riconoscimento ai fini sportivi
- Nascita del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)

- Definizione di lavoratore sportivo e introduzione di una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo
- Trattamento previdenziale, assistenziale e tributario del lavoratore sportivo
- Abolizione del vincolo sportivo
- Premio di formazione tecnica

Gli artt. da 1 a 3 del D. Lgs. 36/2021 individuano l'oggetto e gli obiettivi del decreto, nonché le definizioni utilizzate.

- <u>Art. 1</u> *Oggetto* norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo
- <u>Art. 2</u> *Definizioni* contiene le definizioni utilizzate all'interno del testo normativo
- Art. 3 Principi e obiettivi > l'esercizio dell'attività sportiva è libero
 - elenca gli obiettivi da perseguire:

valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, promozione dell'attività motoria, promozione delle pari opportunità nelle prestazioni di lavoro sportivo, protezione di salute e sicurezza, introduzione di una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, tutela del volontariato valorizzazione del laureato in scienze motorie

<u>Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche</u>

ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA



È il soggetto giuridico affiliato ad una FSN (Federazione Sportiva Nazionale) ad una DSA (Disciplina Sportiva Associata) o ad un EPS (Ente di Promozione Sportiva):

- L'affiliazione è annuale e si può essere affiliati contemporaneamente anche a più di un organismo affiliante.
- Deve indicare nella denominazione sociale la <u>finalità sportiva</u> e la <u>ragione e</u> <u>denominazione sociale dilettantistica</u> (nessun elemento di novità rispetto alla previgente normativa)
- Può assumere una delle seguenti **forme giuridiche**:
 - a) associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 e ss. C.C)
 - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
 - c) società di capitali e cooperative (libro V, titoli V e VI C.C.)
 - c-bis) enti del terzo settore iscritti al RUNTS che esercitano, come attività di interesse generale (non necessariamente prevalente), l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e che sono iscritte anche al RASD
 - **N.B.**: agli ETS si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, per quelle del Capo I, solo in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 117/2017 e n. 112/2017 per le imprese sociali).

<u>Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche</u>

Quindi, l'art. 6 – come modificato dal decreto correttivo – ha:

- escluso la possibilità di costituirsi in forma di società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.), per evitare il rischio di eccessiva confusione tra i patrimoni dei soci e quelli della società. Inoltre le società di persone non possono godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge n. 398/1991, che si applicano oltre che alle associazioni alle società sportive dilettantistiche in forma di società di capitali;
- reso compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore, consentendo agli enti del terzo settore di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicando solo a questa la disciplina prevista dalla riforma dello sport

Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Gli ESD si costituiscono con atto scritto in cui deve essere indicata la sede legale.

Lo Statuto deve contenere:

- denominazione
- oggetto sociale (con specifico riferimento all'<u>esercizio in via stabile e principale</u> dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa formazione, didattica, preparazione e assistenza)
- assenza di fini di lucro (art. 8)
- norme sull'ordinamento interno (ispirate ai principi di democrazia e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali (tranne per le società C.C.)
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi
- modalità di scioglimento
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento

<u>Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche</u>

L'art. 7 – come modificato dal decreto correttivo – ha inoltre previsto che:

- se ci si costituisce in forma di ETS **non** è necessario indicare nello Statuto come attività principale quella dilettantistica *ratio*: evitare che lo svolgimento di altre attività di interesse generale sia impedito se svolto contemporaneamente a quella sportiva
- le Società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del C.C. riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché la forma societaria adottata. Sono <u>escluse le disposizioni relative alla distribuzione di utili</u> fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4-bis ed alla distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, in coerenza con l'assenza del fine di lucro caratterizzante gli ESD.

<u>Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche</u>

ASSENZA DI FINE DI LUCRO

L'art. 8 dispone che gli ESD destinano gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È, conseguentemente, vietata la distribuzione – anche indiretta – di utili, avanzi di gestione e simili a soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto). Si applicano a tal fine le norme previste per le imprese sociali, che definiscono quando si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili e quando invece non lo sia (art. 3, comma 2 ultimo periodo e comma 2-bis del D. Lgs. n. 112/2017)

<u>Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche</u>

DEROGHE AL DIVIETO ...

- Gli ESD costituiti in forma di società di capitali e cooperative (ad esclusione di quelle a mutualità prevalente) possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci
- La quota arriva fino all'80% se tali ESD gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, <u>al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie (previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TFUE, sugli aiuti di Stato)</u>
- Nei limiti di cui sopra è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato

Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche

... E CONSEGUENTI POSSIBILI PROBLEMI APPLICATIVI

Come si concilia la previsione della possibilità di distribuzione di utili (seppure in misura limitata) con il divieto previsto dall'art. 148, comma 8, del T.U.I.R., che subordina la de-commercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi sociali a corrispettivi specifici, nonché delle attività di somministrazione e turismo in determinate ipotesi, al divieto di distribuire utili o avanzi di gestione (anche in modo indiretto)? Considerato che tale divieto viene meno se la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge, può considerarsi questa un'ipotesi di distribuzione «imposta dalla legge»?

<u>Fondato rischio</u> di perdere il beneficio della de-commercializzazione per una SSD che introduca la possibilità di distribuzione.

- ➤ Iscrizione al registro delle attività sportive dilettantistiche (prima tenuto dal CONI ora dal Dipartimento dello Sport) è possibile solo per gli ESD privi di scopo di lucro. Fondato rischio di cancellazione per una SSD che introduca la possibilità di distribuzione.
- Potrebbe essere di ostacolo all'applicazione dei benefici fiscali della Legge n. 398/91, previsti solo per gli Enti privi di scopo di lucro?

 <u>Fondato rischio</u> di perdere i benefici fiscali per una SSD che introduca la possibilità di distribuzione.

<u>Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche</u>

ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

L'art. 9 introduce la possibilità per gli ESD di esercitare attività diverse da quelle principali, ma:

- Devono essere consentite dall'atto costitutivo e dallo Statuto
- Devono avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionale, secondo criteri e limiti definiti con specifico decreto del PdC o dell'Autorità politica delegata in materia di sport

N.B.: al fine di non penalizzare gli Enti che ricevono proventi di natura diversa da quella principale ma derivanti da rapporti di <u>sponsorizzazione</u>, <u>promo pubblicitari</u>, <u>cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive</u> – che spesso, di fatto, costituiscono il ricavo unico o principale delle associazioni o società sportive – si è previsto che questo tipo di proventi non rientri nel computo dei criteri e limiti da definire con decreto.

<u>Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche</u>

RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI

L'art. 10 stabilisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS.

La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive iscritte.

Il <u>RASD</u> è il registro al quale devono essere iscritte, <u>per accedere a benefici e contributi</u> <u>pubblici di qualsiasi natura</u>, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

È stato istituito con il d. Lgs. N. 39/2021 e, a decorrere <u>dal 31 agosto 2022</u>, sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

<u>Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche</u>

Gli ESD iscritti al registro CONI continuano a beneficiare dei diritti derivanti dall'iscrizione e sono automaticamente traferiti nel RASD.

Per quelli di nuova costituzione o non iscritti alla data del 23/08/2022, la domanda di iscrizione verrà inviata dall'Organismo affiliante attraverso la piattaforma informatica. Il RASD è accessibile all'indirizzo https://registro.sportesalute.eu

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche					Dipartimento per lo sport	SPORT E SALUTE
n	Sezione pubblica	Regolamento e norme	Guide utente	FAQ		
Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021						
			Accesso ut	ente		
		Nome utente *				
		Password *			<u></u>	
			ACCEDI	K		
			HAI DIMENTIC			
			CREA UN'UTENZ LEGALE RAPPRES DI ASD/SS	SENTANTE		
			Contatti: registro@sp	ortesalute.eu		
(0)	Dipartimento per lo sport	SPORT E SALUTE				

Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche

REGOLAMENTO

DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 1 – Il Registro e le sue funzioni.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal d. Igs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021.

Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI").

Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche

Le funzioni ispettive, per la verifica delle disposizioni in esame, sono esercitate dal Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A..

In caso di violazioni, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni.

Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport **revoca** la qualifica di ente dilettantistico.

Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche

INCOMPATIBILITÀ

In base all'art. 11, è <u>vietato</u> agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche <u>nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.</u>

<u>Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche</u>

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

L'art. 12 si occupa delle disposizioni tributarie a favore degli ESD, confermando sostanzialmente la disciplina previgente (art. 90, commi 4, 5 e 8, della Legge n. 289/2002), che, pertanto, risulta abrogata a decorrere dall'entrate in vigore del decreto in commento:

- Sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta a titolo di acconto del 4%
- Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle FSN, delle DSA e degli EPS riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa
- Il <u>corrispettivo in denaro o in natura</u> in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS costituisce, <u>per il soggetto erogante</u>, fino ad un importo massimo annuo di € 200.000, <u>spesa di pubblicità</u>, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del T.U.I.R.

<u>Capo II – Società sportive professionistiche</u>

Gli artt. 13 e 14 si occupano delle Società sportive professionistiche, confermando quasi integralmente la previgente disciplina.

In particolare:

- **art. 13**: definisce la forma giuridica (S.p.A. o S.r.l.) di tali società e ne definisce modalità di costituzione e affiliazione
- art. 14: disciplina il deposito degli atti costitutivi

Titolo III - PERSONE FISICHE

(cenni)

Il Titolo III del Decreto di riforma si occupa delle persone fisiche, distinguendo le figure degli ATLETI, da quelle dei TECNICI, DIRIGENTI e DIRETTORI DI GARA.

Con specifico riferimento ai primi, l'art. 15 (e 16 per i minorenni) ne disciplina il TESSERAMENTO, quale atto formale con cui una persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.

Il tesseramento ha, quindi, natura autorizzatoria e fa nascere diritti e doveri per l'atleta (diritto di partecipare alle attività e competizioni, nonché dovere di rispetto delle norme dettate dal CONI e dagli altri organismi di riferimento).

Per le definizioni degli altri soggetti e della relativa disciplina si rimanda all'art. 2, nonché agli artt. 17 e 18.

Il Titolo V del decreto di riforma – come modificato dal decreto correttivo – si occupa di definire e disciplinare il lavoro sportivo.

In particolare, i principali e più rilevanti interventi normativi sono i seguenti:

- viene data una definizione di *lavoratore sportivo* e disciplinato il relativo rapporto di lavoro (art. 25)
- viene definita una specifica disciplina del *rapporto di lavoro subordinato sportivo* (art. 26)
- viene regolamentato il rapporto di lavoro sportivo, rispettivamente, nei settori professionistici (art. 27) e nell'area del dilettantismo (art. 28)
- viene eliminata la figura dell'amatore e disciplinata la prestazione sportiva del *volontario*
- viene abolito il *vincolo sportivo* e disciplinato il *premio di formazione tecnica* (art. 31)
- vengono dettate precise disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 34), di *trattamento pensionistico* (art. 35) e di *trattamento tributario* (art. 35)
- vengono definiti *i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale* (art. 37)

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I - Lavoro Sportivo

LAVORATORE SPORTIVO

È lavoratore sportivo:

- atleta
- allenatore
- istruttore
- direttore tecnico
- direttore sportivo
- preparatore atletico
- direttore di gara

che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico

• tesserato ____

che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.


Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I - Lavoro Sportivo

LAVORATORE SPORTIVO

La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro



Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, <u>ai rapporti di lavoro</u> sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

L'art. 26 reca una disciplina speciale del rapporto di lavoro subordinato sportivo. Tale disciplina si applica sia al settore professionistico sia a quello dilettantistico.

Al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme vigenti relative a:

- licenziamento collettivo
- licenziamento individuale per giustificato motivo o giusta causa e alle connesse tutele
- rito speciale per le controversie di lavoro
- norme in materia di autorizzazione per gli impianti audiovisivi
- divieto di accertamenti sanitari
- tutela delle mansioni
- procedimento disciplinare se le sanzioni sono irrogate dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS

È prevista disciplina specifica del <u>contratto a tempo determinato</u> con disapplicazione della normativa generale di cui al D. Lgs. n. 81/2015 (termine finale non superiore a 5 anni e ammessa successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti, nonché la cessione del contratto prima della scadenza da un ente ad un altro).

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

Le FSN, le DSA e gli EPS possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del TFR al termine dell'attività sportiva (soggetto a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 TUIR – vd. art. 36, primo comma).

Il contratto di lavoro subordinato sportivo:

- può contenere una <u>clausola compromissoria</u> (con deferimento a collegio arbitrale delle controversie insorte tra la società e lo sportivo)
- <u>non può contenere clausole di non concorrenza</u> o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NEI SETTORI PROFESSIONISTICI

Presunzione di natura subordinata del rapporto di lavoro prestato nei settori professionistici: l'art. 27 prevede, infatti, che «*Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato».*

Tuttavia, costituisce oggetto di **contratto di lavoro autonomo** quando ricorra **almeno uno** dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante **assunzione diretta**, con **contratto in forma scritta a pena di nullità** secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni. Deve essere **depositato** (unitamente a cura della Società entro 7 giorni dalla stipulazione presso la FSN o la DSA **per l'approvazione**, che è condizione di efficacia del contratto.

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSA, delle DSA e degli EPS.

L'Ente deve comunicare al RASD i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro.

Comunicazione al RASD ~ Comunicazioni al centro per l'impiego

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

In mancanza di comunicazione sono comminate le <u>medesime sanzioni previste per le omesse</u> comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.

Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (fino a \in 5.000).

Per le <u>collaborazioni coordinate e continuative</u> l'obbligo di tenuta del <u>libro unico del lavoro</u> è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RASD.

Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di € 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Prestazioni sportive dei Volontari

<u>VOLONTARIO</u>: mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, <u>in modo personale</u>, <u>spontaneo e gratuito</u>, <u>senza fini di lucro</u>, <u>neanche indiretti</u>, ma <u>esclusivamente</u> <u>con finalità amatoriali</u>

Le prestazioni sportive dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e **non** possono essere in alcun modo **retribuite**.

Possono essere <u>rimborsate</u> <u>esclusivamente le spese documentate</u> relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi <u>non concorrono a formare</u> il reddito del percipiente.

N.B.: Le prestazioni sportive di volontariato sono <u>incompatibili</u> con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli artt. 30, 32 e 33 prevedono norme in punto di.

- <u>Formazione dei giovani atleti</u>: previsione di contratti di apprendistato al fine di valorizzare la formazione dei giovani atleti, garantire la loro crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva
- Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- <u>Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori</u>

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

VINCOLO SPORTIVO: è il legame che si crea, a seguito del tesseramento, tra lo sportivo e la Società (dilettantistica o professionistica), in base al quale lo sportivo si obbliga a svolgere la propria attività agonistica esclusivamente a favore della Società con cui è tesserato.

L'art. 31 prevede che entro il 1° luglio 2023 le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta – individuate come vincolo sportivo – siano eliminate.

Tale termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Le FSN e le DSA prevedono con proprio regolamento – da approvare entro il 31/12/2023 – che in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

- a) le società sportive <u>professionistiche</u> riconoscono un premio di formazione tecnica <u>proporzionalmente suddiviso</u>, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
- b) le società sportive <u>dilettantistiche</u> riconoscono un premio di formazione tecnica <u>proporzionalmente suddiviso</u>, secondo modalità e parametri che tengono <u>adeguatamente</u> conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

N.B.: Ai sensi dell'art. 36, le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, sono equiparate alle operazioni esenti ai fini IVA. Qualora tale premio sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge n. 398/1991, non concorre alla determinazione del reddito dell'ente.

32

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

L'art. 34 dispone in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori subordinati sportivi, nonché per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per gli **sportivi dilettanti**, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51 della Legge n. 289/2000, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4.

In particolare, per i **volontari**, l'art. 29 prevede che gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

L'art. 35 dispone in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi. Prevede, inoltre specifiche disposizioni per gli istruttori presso impianti e circoli sportivi e per i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive.

I lavoratori sportivi **subordinati**, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi). Al Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi **autonomi**, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici.

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS.

Possono essere istituite forme pensionistiche complementari, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle FSN e dalle DSA e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate

Le aliquote contributive sono pari al 24% e 25% a seconda dei casi (si vedano i commi 6, 7 e 8)

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

È, inoltre, previsto che:

- Le aliquote contributive previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui
- Fino al 31/12/2027 la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente
- L'esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del TUIR
- Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel RASD

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Art. 36: detta le norme relative al trattamento tributario in materia di lavoro sportivo In particolare:

- Tassazione separata ex art. 17 TUIR del TFR previsto dall'art. 26, comma 4 (in particolare, la relativa norma dell'art. 17, comma 1, lettera f), viene sostituita con la dicitura «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36», ricomprendendo, quindi, tutti i lavoratori subordinati sportivi e non più soltanto i professionisti
- Per tutto quanto non previsto dal decreto di riforma è fatta salva l'applicazione delle norme del TUIR
- La **cessione dei contratti** degli atleti prima della scadenza da una società o associazione sportiva ad un'altra (art. 26, comma 2) è **soggetta ad IVA**, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

- Le somme versate a titolo di **premio di addestramento e formazione tecnica**, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti ai fini IVA. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge n. 398/1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti
- I premi riconosciuti ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con conseguente assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20%

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

- I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di € 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. A tal fine all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare
- Analogamente, per gli atleti **professionisti di età inferiore a 23 anni, non sono assoggettati a tassazioni i compensi fino all'importo annuo massimo di € 15.000,00**. In caso di superamento di tale limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Tale regime fiscale è volto a sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico e si applica, per gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Ai sensi dell'art. 37, ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle FSA, delle DSA e degli EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di co.co.co..

Tali collaborazioni:

- Sono soggetto all'obbligo assicurativo INAIL
- Hanno diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale con iscrizione alla gestione separata INPS
- A fini previdenziali scontano le aliquote contributive per la sola parte eccedente € 5.000, con contribuzione ridotta del 50% fino al 31/12/2027
- Sono assoggettate ad imposizione diretta a fini tributari per la sola parte di reddito eccedente € 15.000

Infine, i contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

AREA DEL PROFESSIONISMO E DEL DILETTANTISMO

L'art. 38 chiarisce e definisce l'area del professionismo e quella del dilettantismo.

- L'area del **professionismo** è composta dalle società che **svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative** nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle FSN o dalle DSA secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.
- L'area del <u>dilettantismo</u> comprende le associazioni e le società, inclusi gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente <u>finalità</u> <u>altruistica</u>, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al RASD, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche <u>limitatamente</u> all'attività sportiva dilettantistica esercitata.